

L'ESPROPRIAZIONE SENZA REVOCATORIA**

Stefano Conforti*

L'art. 12 del d.l. n. 83/2015 (convertito nella l.132/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”) ha introdotto una nuova norma all'interno del codice civile: l'art. 2929 *bis* c.c. rubricato *Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*.

Benché il decreto d'urgenza abbia inserito, all'interno del titolo dedicato agli interventi in materia di procedure esecutive, un capo interamente dedicato alle modifiche del codice civile la norma all'esame costituisce in effetti l'unica innovazione.

Inoltre, al fine dell'introduzione della norma di nuovo conio nel codice civile è stata creata una sezione *ad hoc*. Ed infatti, all'interno del libro VI (“Della tutela dei diritti”), Titolo IV (“Della tutela giurisdizionale dei diritti”), Capo II (“Dell'esecuzione forzata”) del codice civile, è nata la Sezione I bis (“Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”) che va a collocarsi tra la sezione I (“Dell'espropriazione”) e la sezione II (“Dell'esecuzione forzata in forma specifica”).

Tale collocazione ha suscitato perplessità sotto due diversi angoli visuali di carattere “formale”.

In primo luogo sono stati sollevati dubbi sulla necessità di dividere, rispettivamente, l'articolato con un capo ed una sezione composti ciascuno con un solo articolo.

In secondo luogo è stato ritenuto assai opinabile introdurre una previsione assolutamente speciale come il nuovo art. 2929 *bis* tra disposizioni di portata generale come gli articoli che vanno da 2910 a 2933 del codice civile: la nuova sezione I bis viene infatti introdotta, come già detto, tra la sezione I intitolata “Dell'espropriazione” (che, come noto, contiene gli artt. 2910-29, disciplinanti in generale gli effetti sostanziali degli atti esecutivi dei procedimenti di espropriazione forzata) e la sezione II denominata “Dell'esecuzione forzata in forma specifica” (che racchiude gli artt. 2930-33, regolanti l'aspetto sostanziale dei processi esecutivi per consegna, rilascio, esecuzioni degli obblighi di fare e non fare, nonché del processo per “esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”).

Probabilmente, la collocazione più appropriata sarebbe sempre nel libro sesto, ma nel Titolo III (“Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale”), Capo V (“Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”) e, più in particolare, in fondo alla sezione II (“Dell'azione revocatoria”) (Finocchiaro).

Non a caso i punti di contatto con i presupposti dell'azione revocatoria emergono con evidenza fin dal primo approccio esegetico con l'art. 2929 *bis*. Il primo comma infatti statuisce che “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di

* Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile.

** Intervento svolto al Convegno organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alta Irpinia, e tenuto a Sant'Angelo dei Lombardi il 24 novembre 2015 in tema di: *Le recentissime novità del D.L. “Giustizia per la crescita” in materia di espropriazione immobiliare e mobiliare “decreto n.83/2015, convertito dalla legge n.132 del 6.8.2015*. Si riportano qui di seguito le indicazioni bibliografiche degli Autori consultati all'epoca dell'intervento e richiamati nel testo: F. De Santis, *Efficienza, efficacia e semplificazione del processo esecutivo e delle operazioni di recupero del credito nel quadro degli interventi normativi “sblocca italia”(d.l. 12.9.2014, n. 132, conv., con modificazioni, in l. 10.11.2014, n. 162) e “facilita italia”(d.l. 27.6.2015, n. 83, conv., con modificazioni, in l. 6.8.2015, n. 132)*, consultato in bozza per gentile concessione dell'Autore e ora edito in A. Didone (cur.), *Le riforme del processo civile 2015*, Milano, 2016, 86 ss.; G. Finocchiaro, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida al diritto*, 2015, 63 ss.; A. Busani, *Efficaci i pignoramenti contro i vecchi atti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27.8.2015; E.A. Daniele, in *La riforma della giustizia civile*, Roma, 2015, 131 ss.; G. Rizzi, *L'art. 2929 bis: una nuova forma di tutela per il ceto creditorio*, in www.federnotizie.it, pubblicato in data 21 settembre 2015 nella sezione *Approfondimenti*; A. De Simone, *Niente più revocatoria se il creditore trascrive il pignoramento entro un anno*, in www.expartecreditoris.it, 2015.

alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”

Dal canto suo l'art. 2901 c.c. prevede che in caso di atti a titolo gratuito il creditore può soddisfarsi sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore se: a) l'atto di disposizione gli reca pregiudizio. Tale pregiudizio per giurisprudenza consolidata può essere qualitativo (maggiori difficoltà di recupero del credito) ovvero quantitativo (minori beni aggredibili); b) dimostri che il debitore fosse consapevole di arrecargli un pregiudizio nel caso in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito ovvero, nella diversa ipotesi in cui l'atto sia anteriore alla venuta ad esistenza del credito “danneggiato”, provi la dolosa preordinazione del debitore.

Da un rapido raffronto tra le norme ci si rende subito conto di una fondamentale differenza: l'art. 2929 *bis* c.c. è “fruibile” esclusivamente dai creditori anteriori, restando, pertanto, fuori dal “perimetro di azione” del nuovo istituto la fattispecie inerente al credito non ancora sorto, che pertanto è ancora tutelabile solo attraverso la revocatoria ordinaria “classica”.

Proseguendo nella lettura della norma un altro dato emerge in maniera abbastanza pacifica: l'intervento del legislatore ha ad oggetto non tanto i requisiti sostanziali bensì quelli processuali dando facoltà al creditore di non passare per un processo di cognizione ma di fruire direttamente del procedimento di espropriazione forzata.

La tipologia di esecuzione forzata da utilizzare muta a seconda dell'atto da “colpire”. Se si tratta della creazione di un vincolo d'indisponibilità su un bene del debitore l'esecuzione dovrà svolgersi infatti nella forma del pignoramento contro il debitore mentre se si tratta di un atto di alienazione si dovrà seguire il percorso dell'espropriazione contro il terzo proprietario disciplinata, come è noto, dagli articoli 602 e ss. del codice di rito (tanto si ricava dal secondo comma della norma all'esame). Di tale stretta correlazione con l'azione revocatoria ordinaria e della necessità di incidere esclusivamente sul piano esclusivamente “procedurale” v'è esplicita traccia anche nella Relazione governativa di accompagnamento al d.l. 83/2015 dove viene affermato che “attualmente, il creditore pregiudicato da un atto revocabile deve promuovere un'azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

È un'ipotesi tutt'altro che infrequente, posto che ogni anno vi è una sopravvenienza di circa 6.500 nuovi fascicoli. Se si considera che in media un'azione revocatoria richiede, per la sua definizione, 1.372 giorni per il primo grado e 1.546 giorni per il grado di appello, se ne deduce che il creditore è oggi costretto ad attendere circa otto anni, prima di sottoporre a esecuzione forzata il bene che il debitore ha alienato o su cui ha costituito un vincolo di indisponibilità.

Si ritiene quindi opportuno introdurre un'azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva.”

Occorre a questo punto esaminare i presupposti di accesso a quella che è stata efficacemente definita un'azione revocatoria in forma esecutiva (De Santis).

Il creditore viene sollevato dall'onere di celebrare un processo di cognizione ordinaria purché: 1) sia munito di titolo esecutivo; 2) l'atto posto in essere dal debitore sia a titolo gratuito ed abbia ad oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri; 3) trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Quanto al requisito *sub* 1) l'art. 2929 *bis* non fa altro che allinearsi alla nota generale regola *nulla executio sine titulo*. Non solo il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo ma deve poter dimostrare (magari proprio attraverso il medesimo titolo) che il credito è sorto anteriormente.

Anche qui si coglie la differenza con l'*actio pauliana* che può essere attivata anche sulla scorta di un credito meramente eventuale (come ad esempio il credito oggetto di un accertamento giudiziale). Quanto al requisito *sub 2*) il legislatore ha posto dei “paletti” precisi sia relativamente alla natura dell'atto dispositivo sia relativamente al suo oggetto.

L'oggetto viene infatti limitato esclusivamente a beni immobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri. E' la stessa Relazione di accompagnamento al d.l. a sottolineare come tale limitazione sia frutto della volontà di evitare incertezza nei traffici giuridici. Nell'analizzare tale limite “oggettivo” ci si è domandati se la norma si applichi anche alle quote di s.r.l. benché l'art. 2471 c.c. non discorra di trascrizione del pignoramento ma di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. E' stato ritenuto che la norma si applichi anche a questa ipotesi auspicando, tuttavia, la riformulazione della disposizione nel senso di contemplare l'ipotesi *expressis verbis* (Finocchiaro).

A creare maggiori incertezze applicative è il riferimento alla gratuità dell'atto.

V'è da domandarsi se essa debba risultare dall'atto medesimo ovvero se la tutela all'esame possa essere invocata anche nell'ipotesi diametralmente opposta della simulazione relativa o, ancora, in quelle fattispecie che si pongono in una “zona grigia” (si pensi alla donazione indiretta o al negozio misto).

Probabilmente, la lettura più rassicurante e più corretta alla luce del carattere di specialità della norma è quella nel senso di ritenere il raggio d'azione della stessa limitato a tutte le ipotesi in cui la gratuità risulti dall'atto di disposizione (De Santis, Finocchiaro).

Quanto ai possibili atti a titolo gratuito “attaccabili” con il nuovo strumento espropriativo si è tentato una prima enucleazione “casistica”.

In particolare l'attenzione è stata posta sui seguenti atti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati: a) le donazioni, facendo rientrare nell'ambito applicativo della disposizione anche la donazione remuneratoria, quella gravata da onere ovvero quella con riserva di disporre di cose determinate in quanto le ragioni che hanno spinto il donante a porre in essere l'attribuzione o le particolari condizioni cui il donante subordina l'attribuzione donativa non inciderebbero sulla gratuità dell'atto; b) i patti di famiglia; c) gli atti di assoggettamento al regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 210 c.c. (c.d. comunione convenzionale); d) gli atti costitutivi di fondo patrimoniale; e) gli atti costitutivi di vincoli destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.; f) gli atti di conferimento in *trust* sia nell'ipotesi del trust autodichiarato sia relativamente al trust c.d. puro; g) le delibere costitutive di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2247 *bis* e ss. (Rizzi).

Quanto al presupposto *sub 3*) occorre sottolineare come il pignoramento debba essere trascritto (e quindi non solo notificato) entro un anno dalla trascrizione dell'atto ritenuto pregiudizievole.

Appare quasi superfluo evidenziare che anche in tale peculiare fattispecie l'atto di pignoramento dovrà essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. Nel caso, poi, che l'oggetto dell'espropriazione sia un bene fuoriuscito dal patrimonio del debitore dovranno seguirsi le regole dell'espropriazione contro il terzo proprietario con conseguente notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (anche) a quest'ultimo, ciò, come è noto, ai sensi dell'art. 603 c.p.c.

Il non poter prescindere dai c.d. atti prodromici e il ricollegare il rispetto del *dies ad quem* alla trascrizione del pignoramento potrebbero costituire fattori di maggiore difficoltà di utilizzo del nuovo strumento espropriativo. E' stato ritenuto *de iure condendo* che forse sarebbe stato più rispondente alla tutela delle ragioni creditorie ricollegare il termine annuale alla richiesta di notificazione del pignoramento piuttosto che alla sua trascrizione essendo presumibile che il debitore si renda irreperibile al fine di sottrarsi all'applicazione della norma (De Simone).

Probabilmente, a dato normativo invariato (e cioè ricollegando il termine annuale alla trascrizione), si potrebbe pensare ad una valorizzazione dell'art. 482 c.p.c. con conseguente autorizzazione all'esecuzione immediata ogni qualvolta il pericolo nel ritardo sia costituito proprio dall'approssimarsi dello spirare del termine di cui all'art. 2929 *bis*.

Quale “contrappeso” alla possibilità di accedere a tale forma di espropriazione senza “passare” per il giudizio di cognizione è stato previsto all’ultimo comma della norma in commento che “il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”. Il riconoscimento di tale forma di tutela costituisce, come sottolineato nella *Relazione* governativa, il recupero *a posteriori* della cognizione sulla “domanda revocatoria in forma esecutiva”. Naturalmente, l’opposizione potrà essere proposta sia *ex art.* 615, comma primo, c.p.c. avverso il precetto sia *ex art.* 615, comma secondo c.p.c. e il suo oggetto sarà l’irrevocabilità dell’atto dalla quale discende l’impignorabilità dei beni se l’atto “contestato” consista in un vincolo di indisponibilità (si pensi ad un fondo patrimoniale o ad un *trust* autodichiarato), ovvero l’illegittimità dell’azione esecutiva se l’atto pregiudizievole consista in un atto di alienazione o abbia dato luogo ad un trasferimento della proprietà in favore del terzo (Daniele).

Nondimeno, non vi sono ragioni per escludere la possibilità di proporre contemporaneamente i “classici” motivi di opposizione sia di rito che di merito (si pensi, a titolo esemplificativo, alle contestuali contestazioni in ordine all’esistenza del titolo esecutivo, alla legittimazione del creditore a procedere in *executivis*, alla sussistenza del credito per cui si procede e così via).

Appare interessante segnalare che proprio la peculiarità di tale forma di opposizione conduce all’allargamento del novero dei soggetti muniti di legittimazione attiva.

La norma, infatti, discorre di “ogni altro interessato alla conservazione del vincolo”: si pensi ad esempio nella figura del *trust* c.d. puro alla posizione dei terzi beneficiari che pur non essendo i diretti “destinatari” dell’espropriazione senza revocatoria (il “terzo proprietario” risulta essere infatti il *trustee*) sono senza dubbio da considerarsi soggetti direttamente interessati alla “conservazione del vincolo”.

E’ da ritenersi che il giudizio sarà caratterizzato dall’inversione dell’onere della prova, ciò coerentemente con la presunzione di frode che caratterizza gli atti di alienazione a titolo gratuito e l’imposizione di vincoli d’indisponibilità posti in essere dal debitore nel periodo “sospetto” (Finocchiaro, Daniele).

Con l’opposizione potrà essere richiesta la sospensione (a seconda dei casi dell’esecutività del titolo o dell’esecuzione) *ex art.* 624 c.p.c. Sul punto è stata rilevata dal Csm, in sede di parere reso ai sensi dell’art. 10, l. 195/58, con riferimento all’ipotesi in cui l’esecuzione sia già iniziata, la necessità di “dotare il giudice dell’opposizione, già nella sede di cui all’art. 624 c.p.c., del potere non solo di sospendere la incauta esecuzione, ma anche – eccezionalmente – di revocare gli atti esecutivi già intrapresi, al fine di non lasciare indefinitamente i beni staggiti sostanzialmente non negoziabili a cagione della pregiudizialità, comunque, pendente sugli stessi”. Nondimeno, il legislatore in sede di conversione del d.l. n.83/2015 non ha tenuto conto di tale “suggerimento” limitandosi ad utilizzare la tecnica del mero rinvio alla disciplina inerente le opposizioni esecutive contenuta nel codice di rito.

Va, altresì, brevemente analizzata la disciplina della peculiare forma d’intervento prevista dall’ultimo periodo del primo comma della disposizione all’esame. Viene infatti riconosciuta la possibilità di intervenire al creditore anteriore nell’esecuzione da altri promossa (ai sensi dell’art. 2929 bis) con il medesimo limite temporale previsto per il creditore pignorante, e cioè un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Come noto, l’inefficacia dell’atto di disposizione dichiarata a seguito di azione revocatoria giova esclusivamente al soggetto che ha promosso l’azione che, conseguentemente, sul “piano esecutivo”, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, oltre a non dover concorrere con altri creditori personali del debitore (il cui intervento è ritenuto inammissibile) deve essere integralmente

soddisfatto senza tener conto dei crediti fatti valere mediante intervento dai creditori del terzo (che potranno soddisfarsi solo sul residuo).

Alla luce del nuovo dato normativo se da un lato deve ritenersi intatta la prevalenza del creditore pignorante rispetto ai creditori personali del terzo acquirente sottoposto all'espropriazione senza revocatoria, dall'altro lato deve ritenersi ammissibile il concorso "paritario" tra colui che promuove l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 2929 *bis* e altro creditore "anteriore" che intervenga nel processo esecutivo. Nondimeno, il creditore interveniente che dimostri l'antiorità del credito rispetto all'atto dispositivo "attaccato", per non essere postergato al creditore pignorante nella fase di distribuzione dovrà rispettare sia il termine annuale *ex art. 2929 bis* sia le condizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 525 e 528 c.p.c. in ordine alla tempestività dell'intervento.

Occorre, infine, fare un accenno al profilo dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Ai sensi dell'art. 23, sesto comma del d.l. n. 83/2015 la norma di nuovo conio si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. (ossia il 27.6.2015).

Tale disposizione non scioglie il dubbio in ordine alla possibilità di utilizzare l'espropriazione senza revocatoria anche per "atti pregiudizievoli" compiuti precedentemente all'entrata in vigore della norma (purché sia trascritto il pignoramento entro un anno dalla loro trascrizione).

C'è chi nell'ottica di valorizzare al massimo la tutela del creditore ha concluso nel senso dell'utilizzabilità del nuovo mezzo espropriativo senza limiti temporali non ravvisando in tale opzione ermeneutica un'applicazione retroattiva della norma (in dispregio all'art. 11 delle preleggi), bensì un'applicazione attuale a "situazioni in corso"(Busani).

Appare, tuttavia, corretto ritenere che siano "attaccabili" esclusivamente gli atti pregiudizievoli posti in essere dopo l'entrata in vigore della norma di nuovo conio, ciò sia alla luce del principio del legittimo affidamento delle parti in ordine agli effetti dell'atto dispositivo sia tenuto conto del carattere fortemente innovativo anche sul piano "sanzionatorio" del dato normativo all'esame (De Santis, Finocchiaro).